



**REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO E
PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Ultimo aggiornamento: 05 settembre 2024

Indice

1	PREMESSA	3
1.1	Oggetto	3
1.2	Perimetro di applicazione e modalità di recepimento	3
1.3	Riepilogo aggiornamenti	4
2	PRINCIPI GENERALI	5
2.1	Valutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	6
2.2	Adeguate verifica e piena conoscenza della clientela	7
2.2.1	Verifica dei dati e delle informazioni raccolte	8
2.2.2	Adeguate verifica da parte di terzi o per conto terzi	9
2.2.3	Adeguate verifica in caso di operatività a distanza	9
2.2.4	Adeguate verifica semplificata	10
2.2.5	Adeguate verifica rafforzata	10
2.3	Profilo di rischio e monitoraggio nel continuo	12
2.4	Segnalazione delle operazioni sospette	14
2.4.1	Obblighi di segnalazione su trasferimento di contante e titoli al portatore	15
2.5	Conservazione e registrazione dei dati	15
2.6	Formazione del personale	15
3	RUOLI E RESPONSABILITÀ	16
3.1	Capogruppo	17
3.1.1	Consiglio di Amministrazione	17
3.1.2	Collegio Sindacale	18
3.1.3	Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01	19
3.1.4	Esponente responsabile per l'antiriciclaggio	19
3.1.5	Amministratore Delegato	20
3.1.5	Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo	21
3.1.6	Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette	22
3.2	Altre Società del Gruppo	23
3.3	Funzioni aziendali	24
3.3.1	Antiriciclaggio	24
3.3.2	Funzione di revisione interna	26
3.3.3	Strutture di contatto o di supporto all'operatività con la clientela e con le controparti	27

1 Premessa

1.1 Oggetto

Il Regolamento illustra e motiva le scelte che il Gruppo Banco BPM adotta in materia di prevenzione dai rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale.

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il Regolamento si applica:

- agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo aventi sede in Italia (soggetti alla disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07);
- agli altri soggetti esercenti attività finanziaria appartenenti al Gruppo aventi sede in Italia (soggetti alla disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07).

Inoltre, pur non essendo soggette alla disciplina in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/07, anche al fine di favorire l'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 109/07 e s.m.i., il Regolamento si applica:

- a tutte le altre Società appartenenti al Gruppo aventi sede in Italia, limitatamente ai principi di piena conoscenza delle rispettive controparti;
- alle Banche appartenenti al Gruppo bancario aventi sede all'estero, nel rispetto e compatibilmente con le vigenti normative locali, per il rafforzamento dei presidi organizzativi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e con il fine di poter valorizzare la specifica esposizione al rischio anche in sede di esercizio di autovalutazione di Gruppo.

Il Regolamento e le sue successive modifiche, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione di Capogruppo, vengono recepiti dai competenti Organi Amministrativi delle Società controllate.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Progressivo	Data aggiornamento	Contenuto sintetico aggiornamento
Prima approvazione	30/01/2017	
1° aggiornamento	29/09/2020	Attribuzione al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo della nomina a primo delegato alle segnalazioni di operazioni sospette e alla comunicazione di infrazioni alle Autorità competenti, in luogo del Responsabile Compliance (rif. delibera del CdA di Banco BPM del 29/09/2020).
2° aggiornamento	06/07/2021	Aggiornamento del Regolamento per adeguarlo alle Disposizioni di Banca d'Italia che richiedono che l'Organo con funzione di supervisione strategica approvi una "policy" che illustri e motivi le scelte che il Gruppo compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio.
3° aggiornamento	22/07/2022	Interventi di adeguamento formale per mantenere coerente il Regolamento con l'assetto organizzativo di Gruppo.
4° aggiornamento	12/05/2023	Aggiornamento per disciplinare la relazione tra Antiriciclaggio di Capogruppo e l'analoga funzione delle società del Gruppo che non hanno esternalizzato l'attività in coerenza con il Regolamento Sistema dei controlli interni integrato (delibera dell'8/05/2023).
5° aggiornamento	07/11/2023	Aggiornamento del Regolamento per adeguarlo alle modifiche intervenute con il Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità di antiriciclaggio.
6° aggiornamento	05/09/2024	Interventi di adeguamento formale per recepire (i) il rinvio alle policy interne per regolare le ipotesi di conflitto di interesse e (ii) l'abrogazione della possibilità di utilizzare la procedura di

		registrazione audio-video per identificare il cliente-persona fisica da remoto per l'adeguata verifica.
--	--	---

2 Principi Generali

Le norme di settore mirano ad assicurare l'efficienza dei mercati, la promozione della concorrenza, la correttezza dei comportamenti, l'onorabilità degli esponenti aziendali, la trasparenza degli assetti proprietari e dei rapporti con la clientela, l'efficacia dell'assetto organizzativo e dei controlli interni, contribuendo a ostacolare l'utilizzo dei meccanismi finanziari per operazioni di riciclaggio¹ e di finanziamento del terrorismo².

Le disposizioni normative richiedono agli intermediari risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. Più in dettaglio, prevedono:

- l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui sono esposti;
- la responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata

¹ Riciclaggio: costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che provengono da un'attività criminosa o da partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

² Finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

- verifica³ della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette⁴, di conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti continuativi⁵ e delle operazioni⁶;
- l’istituzione di un’apposita funzione incaricata di sovrintendere all’attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - un’architettura delle Funzioni Aziendali di Controllo (di seguito FAC) che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi e che sia, al contempo, coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
 - un’attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla collaborazione attiva e alla continuativa analisi dell’operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

Alla complessità e pericolosità del fenomeno il Gruppo ha inteso rispondere in modo responsabile e dedicato, prestando particolare attenzione alla qualità e al perfezionamento, nel continuo, degli strumenti di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, estendendoli anche a quegli ambiti non direttamente previsti attraverso la piena conoscenza della controparte.

2.1 Valutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La valutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del Gruppo è effettuata da Antiriciclaggio attraverso la conduzione dell’esercizio di autovalutazione, ricomprendendo nel perimetro della stessa anche le singole Società controllate al fine di poter valutare, in maniera integrata, l’esposizione al rischio dell’intero Gruppo.

³ L’adeguata verifica della clientela consiste nell’identificare e verificare l’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo, nell’acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell’operazione occasionale e nello svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

⁴ Operazione sospetta: operazione che, per connotazioni oggettive (desunte dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura stessa delle operazioni) o soggettive (desunte dalla conoscenza di circostanze, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita), induce, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta, a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita ovvero destinate al finanziamento del terrorismo.

⁵ Rapporto continuativo: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione.

⁶ Operazione: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

L'esercizio di autovalutazione viene condotto con cadenza almeno annuale, nonché ogni qualvolta emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verifichino mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria della Capogruppo e delle altre società del Gruppo. L'autovalutazione viene svolta sulla base di una metodologia che valorizza le linee di *business* rilevanti e che consente la segmentazione della clientela in classi caratterizzate da bisogni, aspettative e comportamenti omogenei.

All'individuazione del livello di rischio inerente - così come determinatosi per effetto della valorizzazione di fattori di rischio tipici (operatività, prodotti e servizi, clientela, canali distributivi, area geografica e Paesi di operatività) o eccezionali - segue l'analisi delle vulnerabilità dei presidi con la verifica, in questo contesto, anche della qualità dei flussi informativi destinati agli organi aziendali nonché di ogni aspetto normativo, di processo e di presidio ad essi connesso. Ai fini della valutazione del rischio inerente il Gruppo non promuove proposte commerciali che riguardano le criptovalute.

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di *business* determina l'attribuzione della fascia di rischio residuo associata a ciascuna linea di *business* e la conseguente individuazione delle azioni di rimedio e mitigazione. Il livello di rischio residuo complessivo viene quindi determinato dai valori di rischio residuo delle singole linee di *business* individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna linea.

Le azioni di rimedio individuate vengono proposte dall'Amministratore Delegato nel contesto della Relazione Annuale predisposta da Antiriciclaggio e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Antiriciclaggio coordina e monitora l'attuazione delle azioni di rimedio identificate e verifica, nel continuo, l'idoneità delle stesse al fine di assicurare un'adeguata prevenzione e mitigazione dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto.

2.2 Adeguata verifica e piena conoscenza della clientela

Le attività di adeguata verifica e piena conoscenza della clientela rappresentano il cardine delle attività di prevenzione nei confronti del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e devono essere finalizzate all'individuazione preventiva e all'analisi di tutte le informazioni utili per la determinazione del potenziale rischio connesso all'esecuzione dell'operazione o all'apertura del rapporto, nonché all'attivazione della relazione oggetto di analisi.

Le attività di adeguata verifica devono essere assolte, secondo le modalità stabilite dalle norme e dalle disposizioni promananti dall'Autorità di Vigilanza, almeno in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo, dell'esecuzione di un'operazione occasionale, al ricorrere di dubbi circa la correttezza delle informazioni a sistema, nonché in presenza di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

Nel rispetto del *risk based approach*, il modello organizzativo prevede l'adozione di un questionario i cui contenuti sono modulati secondo lo specifico livello di rischio, anche in relazione alla natura e allo scopo del rapporto o dell'operazione occasionale, nonché un iter autorizzativo, tracciato proceduralmente, che comporta l'intervento di più soggetti per

consentire l'avvio o la prosecuzione di rapporti continuativi nel caso di clienti definiti ad alto rischio di riciclaggio oppure, nel caso di soggetti appartenenti ad altre fasce di rischio, qualora emergano elementi di criticità da attenzionare al livello gerarchico superiore.

La sola appartenenza a categorie commerciali ritenute a potenziale maggior rischio di riciclaggio non può mai determinare l'applicazione di un de-risking generalizzato⁷. L'eventuale rifiuto o interruzione di rapporti, da considerare rispetto ad ogni singolo cliente, deve essere valutato in maniera puntuale e, in base all'approccio adottato di governo del rischio, è subordinato ad un'analisi oggettiva e all'applicazione di misure di adeguata verifica rafforzata, come indicato nel presente Regolamento.

Rilevano, in ogni caso, oltre alla condotta del cliente e alla natura dell'operazione o del rapporto, gli elementi di rischio legati alle specifiche caratteristiche del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore o della controparte e alle relazioni tra di loro intercorrenti, il tipo di servizio o prodotto richiesto o offerto, nonché i Paesi o le specificità delle aree geografiche coinvolte (Paesi comunitari e Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio, oppure Paesi terzi ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio oppure valutati ad elevato livello di corruzione, soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe).

L'impossibilità di adempiere compiutamente ai previsti obblighi di adeguata verifica della clientela determina l'impossibilità di instaurare il rapporto continuativo o di eseguire l'operazione o, in caso di rapporto continuativo in essere, l'astensione dalla prosecuzione dello stesso. In tutti questi casi deve essere valutato l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

2.2.1 Verifica dei dati e delle informazioni raccolte

Per i clienti persone fisiche, gli esecutori e i beneficiari (se presenti), la verifica dell'identità avviene attraverso l'accertamento dell'autenticità e della validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente e, rispetto all'esecutore, dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza. Rispetto ai clienti diversi da persone fisiche, il riscontro dei dati identificativi viene svolto attraverso l'interrogazione, in via autonoma o per il tramite del cliente, di fonti affidabili e indipendenti, i cui esiti vengono conservati in formato cartaceo o elettronico.

In caso di cliente o controparte persona non fisica si deve sempre procedere all'identificazione, non solo dell'esecutore e dei beneficiari (se presenti), ma anche del titolare effettivo secondo principi di ragionevolezza declinati nelle norme operative. Il set informativo e documentale, raccolto con riferimento al cliente persona non fisica e necessario all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica anche in relazione alla compiuta identificazione del titolare effettivo, deve essere graduato in relazione alla complessità della

⁷ Per de-risking generalizzato si intende il rifiuto o l'interruzione di rapporti con singoli clienti o intere categorie di clienti per il solo fatto che siano ritenuti ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

catena partecipativa, della specificità della forma giuridica utilizzata, di eventuali indicatori di anomalia che ricomprendano la rischiosità del settore economico di appartenenza.

Le informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo, sono soggette a verifica condotta sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, avvalendosi anche di procedure di controllo automatizzate e integrate con fonti pubbliche. In particolare, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica include la verifica dell'eventuale appartenenza dei soggetti identificati a liste di evidenza ai fini antiriciclaggio. Tra le liste di evidenza sono ricomprese anche quelle delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea. Le liste esterne sono gestite e mantenute da *provider* indipendenti. Le liste consentono di strutturare i blocchi operativi necessari a garantire l'estensione degli approfondimenti per una compiuta valutazione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Tali attività, unitamente a quelle di monitoraggio, consentono di presidiare nel continuo il rischio di riciclaggio connesso alla specifica operatività.

Adempimenti analoghi vengono messi in atto anche nei confronti delle controparti, sebbene non dirette destinatarie degli obblighi normativi, al fine di garantirne la piena conoscenza.

2.2.2 Adeguata verifica da parte di terzi o per conto terzi

L'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi o per conto di terzi ricorre in caso di accordi di distribuzione, ovvero a fronte di richieste estemporanee. Il questionario nel quale sono compendiate le informazioni ai fini degli adempimenti di adeguata verifica è oggetto di formale condivisione tra le parti.

Le norme operative distinguono tra soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi dell'adeguata verifica e soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

È vietato in ogni caso il ricorso a banche di comodo, o avvalersi solo delle informazioni fornite da intermediari insediati in Paesi terzi ad alto rischio.

2.2.3 Adeguata verifica in caso di operatività a distanza

Particolare attenzione è riservata all'operatività a distanza, da intendersi quale operatività posta in essere in assenza del cliente o dell'esecutore stante i rischi connessi all'assenza di un contatto diretto e al rischio di frodi connesse anche al furto di identità.

Ai fini di un corretto presidio dei rischi connessi all'operatività a distanza, è previsto un rafforzamento degli stessi sia in fase di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo che di monitoraggio della sua operatività. Tali presidi sono da intendersi come dinamici, dovendosi adattare alle continue evoluzioni tecnologiche ovvero agli specifici rischi connessi a questa fattispecie così come valorizzati anche nell'ambito dell'esercizio di autovalutazione condotto da Antiriciclaggio.

In caso di identificazione a distanza è prevista l'acquisizione di copia di due documenti d'identità in corso di validità, la ricezione di un bonifico da conto corrente parimenti intestato, acceso presso un altro intermediario con sede in Italia o in un paese comunitario, nonché la verifica dei dati e delle informazioni acquisite attraverso una base dati esterna così da intercettare eventuali elementi di anomalia.

Laddove non ricorrano elementi di anomalia o di sospetto si procede con l'instaurazione del rapporto. Al ricorrere, per contro, di elementi di anomalia è richiesto un approfondimento in coerenza con il livello di rischio riscontrato, anche prevedendo il completamento dell'identificazione mediante un riconoscimento *de visu*.

L'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata in digitale da remoto secondo una procedura di registrazione basata su soluzioni tecnologiche fornite da operatori esterni e riconosciuti dal mercato. Le soluzioni di identificazione a distanza sono sottoposte alla preventiva valutazione di Antiriciclaggio al fine di verificarne la conformità.

2.2.4 Adeguata verifica semplificata

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli obblighi di adeguata verifica sono semplificati, riducendo l'estensione e la frequenza dei relativi adempimenti. Il modello adottato prevede la raccolta di un questionario di adeguata verifica, il cui set informativo risulta modulato rispetto a quello ordinario. In presenza di clienti persone non fisiche, è obbligatoria l'individuazione dei titolari effettivi e dell'esecutore di operazioni occasionali.

Il cliente è comunque sottoposto a monitoraggio periodico nel corso del rapporto continuativo, al fine di verificare il permanere dei fattori di basso rischio che hanno determinato l'applicazione di misure semplificate.

2.2.5 Adeguata verifica rafforzata

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli obblighi di adeguata verifica si esplicano in maniera rafforzata, ampliando l'estensione e la frequenza dei relativi adempimenti.

Il modello adottato prevede la raccolta di un questionario di adeguata verifica, il cui set informativo risulta modulato rispetto a quello ordinario. In particolare, le misure di adeguata verifica rafforzata si esplicano attraverso l'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo, una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto, nonché l'intensificazione della frequenza delle verifiche e una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto continuativo.

È prevista inoltre l'intensificazione della frequenza delle verifiche e una maggiore profondità di analisi nell'ambito dell'attività di controllo del rapporto continuativo. Le misure sono applicate dalle strutture che detengono la relazione con il cliente, con l'eventuale supporto di Antiriciclaggio.

Le misure di adeguata verifica rafforzata sono applicate al ricorrere delle fattispecie ritenute a maggior rischio di riciclaggio disciplinate dalle norme operative e, comunque, in caso di:

- apertura di rapporto continuativo o esecuzione di operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persona politicamente esposta (PEP);
- apertura di rapporto continuativo o esecuzione di operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio⁸;
- apertura di rapporto di corrispondenza transfrontaliero con ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo.

Le misure di adeguata verifica rafforzata di cui sopra sono operativamente graduate sulla base del principio di proporzionalità⁹.

Nei suddetti tre casi è prevista l'autorizzazione da parte di un alto dirigente¹⁰.

A supporto della decisione da assumere, è effettuata preventivamente un'istruttoria che comporta un maggiore approfondimento degli elementi relativi al cliente e ai soggetti collegati da legami familiari o d'affari, ai titolari effettivi, allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione, all'origine dei fondi impiegati o alla loro destinazione, alla relazione che sussiste tra i soggetti coinvolti, al fine di poter valutare la solidità dei presidi posti a prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché la potenziale esposizione sotto il profilo del rischio reputazionale.

Il set documentale da acquisire è modulato anche in relazione alla sede del cliente, della controllante o del titolare effettivo.

Nel caso di richiesta di avvio o prosecuzione di rapporto continuativo nell'ambito dei tre casi sopra indicati, Antiriciclaggio fornisce il proprio parere preventivamente alla decisione dell'alto dirigente.

Con riferimento ai clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persona politicamente esposta, il parere è espresso con una metodologia basata su principi di proporzionalità e approccio basato sul rischio, al fine di focalizzare l'intervento specialistico sulle vicende maggiormente significative e rilevanti a vantaggio dell'efficacia dell'azione di gestione e prevenzione del rischio di riciclaggio.

In merito, Antiriciclaggio verifica nel continuo le anagrafiche di ciascun soggetto nuovo o già cliente e, nel caso di corrispondenza con l'elenco delle persone politicamente esposte fornite dalle liste di provider esterni, effettua una verifica puntuale per rilevare elementi pregiudizievoli¹¹.

⁸ I Paesi ad alto rischio sono riportati nel regolamento UE 2016/1675 periodicamente aggiornato.

⁹ Anche tramite la fissazione di soglie di materialità, la valutazione del profilo di rischio attribuito al cliente, le ragioni connesse all'instaurazione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione.

¹⁰ L'Amministratore Delegato di Capogruppo rilascia delega a favore di risorse appartenenti all'organico della banca, dotate di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio. Per le Società controllate il potere autorizzativo resta in carico al soggetto titolare di poteri di amministrazione o direzione, con facoltà di delega a favore di un proprio collaboratore ovvero ad altro soggetto esercente funzioni equivalenti.

¹¹ Devono essere considerate almeno le segnalazioni di operazioni sospette effettuate negli ultimi tre anni, le richieste di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria, i provvedimenti di sequestro o confisca, l'inserimento

L'assenza di evidenze pregiudizievoli determina l'immediato nulla osta a procedere da parte di Antiriciclaggio.

La presenza di evidenze pregiudizievoli rilevate automaticamente, o di elementi di attenzione rilevati dalla rete commerciale nell'ambito dell'iter istruttorio, comporta, invece, il rilascio da parte di Antiriciclaggio di un parere in relazione alle evidenze emerse e all'eventualità che possano pregiudicare l'avvio o la prosecuzione del rapporto.

Qualora l'alto dirigente decida di non adeguarsi al parere di Antiriciclaggio è tenuto a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure da adottare per mitigare i rischi segnalati.

Per le persone politicamente esposte per le quali si rilevano elementi pregiudizievoli, la qualifica e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica sono estese fino a tre anni dalla cessazione della carica pubblica.

Con riferimento a rapporti continuativi e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio è comunque obbligatorio astenersi dall'instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, *trust*, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Sull'operatività in criptovalute sono attivati controlli di secondo livello, da parte di Antiriciclaggio, anche attraverso indicatori a distanza.

I rapporti e le operazioni che coinvolgono controparti o Paesi terzi soggetti a misure restrittive in ambito sanzioni finanziarie ed embarghi sono presidiati attraverso la definizione di Linee Guida finalizzate anche a definire divieti, limitazioni e blocchi.

2.3 Profilo di rischio e monitoraggio nel continuo

Il monitoraggio dell'operatività della clientela garantisce, nel continuo, l'individuazione di elementi che possano determinare anche l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica.

L'assegnazione del profilo di rischio si fonda principalmente sull'adozione di processi automatizzati che considerano, tra l'altro, le evidenze delle liste di antiriciclaggio¹² e le relazioni del cliente con soggetti ad esso collegati, le cui regole sono definite e sottoposte a revisione periodica da parte di Antiriciclaggio.

Il modello di armonizzazione del profilo di rischio attribuito al cliente garantisce prudenzialmente, a livello di Gruppo, l'applicazione dei presidi previsti dalla fascia di rischio più alta.

nelle liste dei provider che identificano i soggetti per i quali emergono notizie di stampa nazionali o locali relative a crimini di natura penale o di indagini in corso.

¹² Quali la lista PEP che contiene i soggetti che assumono la qualifica di Persona Politicamente Esposta o la lista Approfondimenti giustizia.

Nel rispetto del *risk based approach* sono determinate quattro fasce di rischio a cui sono assegnate frequenze di aggiornamento diverse: i) rischio alto, almeno ogni 12 mesi; ii) rischio medio, almeno ogni 24 mesi; iii) rischio basso, almeno ogni 48 mesi e iv) rischio irrilevante, almeno ogni 96 mesi.

Ferma restando la previsione di una frequenza non superiore a 12 mesi per l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti in fascia alta, le Società controllate, anche in ragione di specificità di business e di clientela, possono definire frequenze di aggiornamento del profilo di rischio differenti da quelle sopra riportate.

In sede di aggiornamento del profilo di rischio gli approfondimenti sono graduati secondo criteri di proporzionalità, accuratezza e adeguatezza, diversificandone estensione, profondità e frequenza a seconda dello specifico livello di rischio e dell'eventuale innalzamento dello stesso.

In presenza di una variazione peggiorativa del profilo di rischio del cliente, con passaggio in fascia alta, la scadenza del profilo è immediata, con obbligo di procedere all'esecuzione di un'adeguata verifica rafforzata; una variazione peggiorativa del profilo di rischio comporta l'assegnazione della data di scadenza più ravvicinata rispetto a quella in essere.

Per i soggetti con profilo di rischio basso e irrilevante, l'aggiornamento dell'adeguata verifica può essere effettuato anche in modo automatico.

L'aggiornamento è sempre dovuto quando l'analisi della posizione del cliente rileva che le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate in sede di adeguata verifica potrebbero non essere più attuali.

La facoltà di rettifica manuale del profilo di rischio è assegnata in via esclusiva a Antiriciclaggio.

Le attività di controllo possono essere effettuate anche attraverso strumenti di *transaction monitoring*, ovvero verifiche ad evento finalizzate a individuare situazioni di rischio significative.

Il modello adottato prevede specifici presidi di controllo e regole per la gestione e il monitoraggio delle operatività che, per caratteristiche oggettive, presentano un più elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto degli esiti dell'esercizio di autovalutazione, del *National Risk Assessment* nonché degli elementi portati dalla Vigilanza all'attenzione degli intermediari con particolare riguardo all'esposizione al rischio del paese terzo di origine dei fondi impiegati.

In particolare, in sede di monitoraggio del profilo di rischio di clienti PEP, di clienti con rapporti continuativi che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con ente creditizio o istituto finanziario di un Paese terzo, la prosecuzione della relazione è autorizzata da un alto dirigente previa istruttoria valutativa e, nei casi indicati al paragrafo "Adeguata verifica rafforzata", previo parere di Antiriciclaggio.

2.4 Segnalazione delle operazioni sospette

Il responsabile della struttura che gestisce il rapporto con il cliente è tenuto a inviare senza ritardo una segnalazione a Antiriciclaggio quando vi sia il sospetto o vi siano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano dal compimento di un'attività criminosa. L'obbligo si estende a tutto il personale che, in relazione all'attività svolta, abbia motivo di sospettare che un'operatività della clientela abbia finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Al fine di garantire la tempestività della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti, le procedure informatiche consentono di rilevare transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi e si affiancano alle valutazioni svolte d'iniziativa dagli operatori.

Antiriciclaggio è chiamata a esaminare le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e di quelli ulteriori eventualmente acquisiti anche da fonti aperte, provvede a trasmetterle all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), prive del nominativo del segnalante. Nel caso in cui invece non ravvisi elementi di sospetta operatività sufficienti per l'inoltro alla UIF, provvede a mantenere evidenza delle valutazioni effettuate, delle informazioni e dei documenti considerati.

Per i clienti oggetto di ripetute segnalazioni è previsto un rafforzamento dei presidi che prevede, tra l'altro, il coinvolgimento della linea gerarchica commerciale nella valutazione circa il mantenimento o l'abbandono del rapporto.

Qualora Antiriciclaggio abbia notizia di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo disposte dal cliente ma non ancora eseguite e per le quali appare plausibile un eventuale provvedimento di sequestro, si attiva prontamente con la UIF per approfondire la situazione e chiedere l'emanazione di un provvedimento di sospensione delle operazioni sospette.

Antiriciclaggio risponde prontamente alle richieste di approfondimento o di informazioni ricevute dalla UIF o dall'Autorità giudiziaria.

Sono adottate tutte le misure idonee a tutelare la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte nel processo di segnalazione di un'operazione sospetta. Il segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali è stato avviato il procedimento.

È vietato dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I nominativi oggetto di segnalazione di operazione sospetta sono consultabili esclusivamente nelle modalità e nelle situazioni disciplinate all'interno dei processi operativi aziendali, stante l'importanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell'operatività della clientela in essere, quale la richiesta di affidamenti.

Il profilo di rischio della clientela oggetto di segnalazione rimane alto sino alla decorrenza di un lasso temporale adeguato a ritenere mitigato il rischio originario anche in ragione dell'assenza di ulteriori elementi di sospetto o richieste di approfondimento da parte della UIF. In ogni caso a fronte di comunicazioni da parte della UIF di avvenuta archiviazione della segnalazione di operazione sospetta è prevista l'assegnazione di un punteggio di evidenza.

2.4.1 Obblighi di segnalazione su trasferimento di contante e titoli al portatore

Banco BPM assicura in maniera accentrata la comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni relative al contante e ai titoli al portatore di cui sia venuta a conoscenza, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa in materia.

Inoltre, vieta l'apertura, in qualunque forma, di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

2.5 Conservazione e registrazione dei dati

Al fine di conservare i dati e le informazioni della clientela, è previsto l'utilizzo dell'Archivio Unico Informatico (AUI) quale archivio standardizzato e strumento idoneo ad assicurare l'accessibilità da parte dell'Autorità di Vigilanza, l'integrità, la trasparenza, la non alterabilità e la storicizzazione di documenti, dati e informazioni. Sono previste specifiche procedure volte ad assicurare la completezza delle registrazioni e l'eventuale annullo controllato delle stesse.

I dati e le informazioni sono acquisiti in occasione dell'adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e sono conservati per un periodo di dieci anni dalla data di cessazione del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione occasionale. Per le operazioni occasionali che non richiedono adeguata verifica vengono comunque conservati, per il medesimo periodo, i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l'esecutore.

Il modello adottato si fonda sul rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e assicura la conservazione delle informazioni, in specifici archivi, relative alle operazioni anche di importo inferiore alla soglia per la registrazione in AUI.

I dati sono aggregati secondo i criteri previsti dalla UIF al fine di trasmettere su base mensile le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate. Sono anche definite procedure idonee a trasmettere all'Autorità di Vigilanza le segnalazioni aggregate sull'utilizzo di denaro contante (Comunicazioni oggettive).

2.6 Formazione del personale

La formazione del personale è svolta con continuità e sistematicità, tenuto conto dell'evoluzione normativa e del modello antiriciclaggio adottato e prevede una rendicontazione finale recante gli esiti dell'attività svolta.

È prevista la definizione di un piano annuale di formazione con l'obiettivo di aggiornare nel continuo tutto il personale in coerenza con le evoluzioni normative e di erogare formazione

specialistica per esigenze specifiche legate a ruoli e responsabilità del personale coinvolto. La formazione assicura una specifica preparazione del personale a più diretto contatto con la clientela o comunque coinvolto nel processo di segnalazione di operazioni sospette, nonché di quello addetto alla funzione antiriciclaggio.

Gli strumenti e le modalità adottati (quali la formazione in aula, a distanza ovvero in aule virtuali) vengono definiti in coerenza con la finalità stessa dei corsi oggetto di erogazione.

Il monitoraggio delle attività formative presidia non solo i contenuti ma anche il livello di efficacia dei corsi erogati, mediante una verifica iniziale del livello di conoscenza delle risorse coinvolte e un test finale volto a valutare il livello di apprendimento seguito al corso erogato. Il materiale didattico è messo a disposizione delle risorse coinvolte nel percorso formativo su supporto durevole e con un facile accesso alla consultazione.

3 Ruoli e Responsabilità

Il modello organizzativo del Gruppo Banco BPM in materia di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo prevede il coinvolgimento:

- del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale di Capogruppo;
- degli organi aziendali degli intermediari finanziari, nonché degli altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo aventi sede in Italia, delle altre Società del Gruppo aventi sede in Italia diverse da quelle sopra citate e delle Società del Gruppo insediate in Paesi esteri;
- del Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo;
- della struttura Antiriciclaggio;
- del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (c.d. Delegato SOS);
- della funzione di revisione interna;
- delle strutture di contatto o di supporto nelle relazioni con la clientela e con le controparti.

Il Gruppo Banco BPM ha adottato un modello parzialmente accentrato, mediante il quale le Società controllate sottoposte alla normativa di riferimento possono esternalizzare la funzione di antiriciclaggio a favore di Antiriciclaggio di Capogruppo e, quindi, individuare appositi referenti antiriciclaggio.

Infine, il Gruppo Banco BPM si è dotato di un Sistema dei Controlli Interni integrato, cui partecipano le FAC e, tra queste, Antiriciclaggio.

3.1 Capogruppo

Gli indirizzi strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio sono adottati dagli organi aziendali di Capogruppo.

La Capogruppo assicura che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al Gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di Gruppo in materia di antiriciclaggio e garantisce che gli organi aziendali e le strutture interne di ciascuna componente del Gruppo dispongano delle informazioni necessarie per poter svolgere i relativi compiti.

3.1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo con funzione di supervisione strategica:

- approva e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, al fine di assicurarne, in aderenza all’approccio basato sul rischio, l’adeguatezza rispetto all’entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l’attività del Gruppo Banco BPM, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi;
- approva il Regolamento Antiriciclaggio e prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, che illustra e motiva le scelte che Banco BPM compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l’effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- individua compiti e responsabilità di Antiriciclaggio, nonché le modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre FAC;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne assicura l’efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad “alto rischio”;
- nomina l’Esponente responsabile per l’antiriciclaggio, assicurando che lo stesso soddisfi le condizioni previste dalla normativa di riferimento e assicura che lo stesso sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull’esposizione al rischio di riciclaggio;
- nomina, sentito il Collegio Sindacale, il Responsabile Antiriciclaggio, su proposta del Comitato Controllo Interno e Rischi che si avvale del contributo del Comitato Nomine, e revoca lo stesso, sentito il Collegio Sindacale, previa acquisizione del parere del Comitato Controllo Interno e Rischi che si avvale del contributo del Comitato Nomine;
- assicura nel continuo che i ruoli e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo siano definiti e attribuiti in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali (“flussi verticali”) e tra le funzioni di controllo (“flussi orizzontali”). Al fine di garantire e agevolare il coordinamento tra le funzioni di controllo e gli organi aziendali, è adottata una metodologia condivisa di valutazione del sistema dei controlli interni di Gruppo e sono istituite modalità di funzionamento integrate atte ad assicurare lo scambio delle informazioni;
- assicura la tutela della riservatezza nell’ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all’attività svolta dal Responsabile Antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell’autovalutazione dei rischi di riciclaggio. Con la medesima cadenza valuta l’attività della funzione Antiriciclaggio e l’adeguatezza delle risorse umane e tecniche ad essa assegnate, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla funzione di revisione interna;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l’adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l’efficacia;
- valuta i rischi conseguenti all’operatività con Paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l’efficacia.

3.1.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, in qualità di organo con funzione di controllo, vigila sull’osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal Responsabile Antiriciclaggio e dalle altre FAC.

In tale ambito, il Collegio Sindacale:

- valuta l’idoneità delle procedure per l’adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l’adozione delle opportune misure correttive;
- viene sentito nelle procedure di nomina e revoca del Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell’architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I componenti del Collegio Sindacale comunicano senza ritardo all’Autorità di Vigilanza tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

3.1.3 Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01

L'Organismo di Vigilanza di Capogruppo e gli Organismi di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01 (o gli Organi con funzione di controllo che ne svolgono le funzioni) delle Società del Gruppo vigilano sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza informa senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative del decreto medesimo. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri Organi o funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

3.1.4 Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione del suo rinnovo, attribuisce ad un proprio membro, in coerenza con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, il ruolo di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Capogruppo.

Questi, in particolare:

- costituisce il principale punto di contatto tra il Responsabile Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione e assicura che quest'ultimo disponga delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio;
- monitora che le politiche siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario e dei rischi cui esso è esposto;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse di Antiriciclaggio;
- assicura che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal Responsabile Antiriciclaggio, nonché in merito alle interlocuzioni con le Autorità, garantendo flussi informativi in coerenza con quanto definito dal Regolamento Sistema dei Controlli Interni Integrato (RE 313);
- informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- verifica che il Responsabile Antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, che disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti, che sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle Autorità di Vigilanza e che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate siano opportunamente valutate.

L'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Capogruppo coincide con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di Gruppo.

Le singole entità del Gruppo valutano l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al soggetto designato come Esponente responsabile per l'antiriciclaggio nell'ambito delle norme interne che disciplinano i requisiti e i criteri di idoneità allo

svolgimento dell'incarico e la gestione delle operazioni e delle attività nel rispetto dei presidi organizzativi e procedurali in essere.

3.1.5 Amministratore Delegato

In qualità di organo con funzione di gestione l'Amministratore Delegato, per il tramite delle competenti funzioni:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio; a tal fine esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal Responsabile Antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle. Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura, adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Capogruppo e delle società del Gruppo, in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo;
- adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione di operazione sospetta nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo;
- definisce il Regolamento Antiriciclaggio e prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dal Consiglio di Amministrazione;

- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, garantendo il carattere di continuità e sistematicità dell'attività di formazione, tenuto conto anche dell'evoluzione della normativa di riferimento e delle procedure definite e adottate dalla Capogruppo e delle società del Gruppo;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza, l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

3.1.5 Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo possiede adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionalità e reputazione. I requisiti sono valutati in coerenza con le disposizioni del Regolamento Requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale per il Gruppo Banco BPM (RE 373).

Rientra nel novero dei responsabili di FAC e non ha responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo, né risulta gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree.

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo riferisce direttamente o per il tramite dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, senza restrizioni o intermediazioni, agli organi aziendali della Banca e delle Società controllate, ivi compresi gli Organismi di Vigilanza 231/01 ove costituiti.

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo collabora con i responsabili delle funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del Gruppo che non l'hanno esternalizzata, incluse quelle estere, e garantisce che questi svolgano i propri compiti in maniera coordinata e secondo le politiche e le procedure del Gruppo. In particolare:

- sovrintende all'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto dalle componenti del Gruppo;
- redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di Gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di gruppo;
- presenta agli organi aziendali della Capogruppo una relazione annuale, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività di Antiriciclaggio a livello di Gruppo;
- elabora e sottopone agli organi aziendali della Capogruppo procedure, metodologie e standard di Gruppo in materia antiriciclaggio e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi standard, oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;

- stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del Gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

3.1.6 Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

I legali rappresentanti degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo possono conferire ad un delegato le competenze per la valutazione e per la trasmissione della segnalazione delle operazioni sospette, previa delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo.

In coerenza con il modello di presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo adottato, la Capogruppo:

- indica nel Responsabile Antiriciclaggio di Capogruppo la figura di primo delegato a cui compete la responsabilità di valutare la segnalazione di operazioni sospette che pervengono da qualsiasi struttura organizzativa (centrale e periferica) di Banco BPM. Tale primo delegato è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altri delegati individuati nell'ambito della struttura Antiriciclaggio di Capogruppo;
- propone ai legali rappresentanti delle altre Società del Gruppo che hanno esternalizzato la funzione di antiriciclaggio e intendano nominare un delegato, di conferire l'incarico di primo delegato allo stesso Responsabile Antiriciclaggio di Capogruppo e agli altri delegati individuati come sostituti, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ambito della struttura Antiriciclaggio della Capogruppo.

Al delegato per la segnalazione delle operazioni sospette compete la responsabilità di:

- valutare tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della struttura che gestisce concretamente i rapporti con la clientela (cd. primo livello) e quelle di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività. In merito acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso gli intermediari o altro soggetto esercente attività finanziaria del Gruppo, tutte le informazioni utili;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Il delegato ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture a vario titolo coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Inoltre, svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Ferma la tutela della riservatezza dell'identità del soggetto di primo livello che ha effettuato la segnalazione, il delegato deputato alle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture

operative del Gruppo, stante la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere e delle controparti.

Gli intermediari o altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo che non abbiano conferito delega, trasmettono al delegato copia delle segnalazioni inviate alla UIF o archiviate, complete della motivazione di tale decisione. La trasmissione deve comunque avvenire con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità del responsabile di primo livello che ha effettuato la segnalazione.

Il delegato, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di Gruppo, si può avvalere di ogni struttura delle controllate, anche di quelle che non hanno conferito la delega; in merito, condivide con i responsabili delle segnalazioni di operazioni sospette delle società del Gruppo che non hanno conferito delega le informazioni rilevanti sulla clientela comune.

3.2 Altre Società del Gruppo

Gli organi aziendali delle Società del Gruppo sono consapevoli delle scelte effettuate dalla Capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive realtà aziendali, delle strategie e politiche definite in materia di prevenzione dei rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione delle società del Gruppo che rientrano nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/2007, in occasione del suo rinnovo, attribuisce ad un proprio membro o al Direttore Generale, in coerenza con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, il ruolo di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Le responsabilità sono quelle descritte nel Regolamento con riferimento alla Capogruppo, da svolgersi in coerenza con l'attività di direzione e coordinamento di competenza dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di Gruppo.

Società del Gruppo che hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione antiriciclaggio

In relazione al modello accentrato, attraverso il quale le controllate soggette alla normativa esternalizzano l'attività a Antiriciclaggio di Capogruppo, sono nominati, secondo quanto definito dal Regolamento Sistema dei Controlli Interni Integrato, referenti che riportano funzionalmente e supportano Antiriciclaggio di Capogruppo. I referenti:

- presentano i medesimi requisiti di indipendenza, competenza, e professionalità e reputazione previsti per il responsabile Antiriciclaggio;
- hanno accesso diretto, unitamente al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, agli organi aziendali della Banca o Società e sono informati dei fatti aziendali che riguardano aspetti di competenza di Antiriciclaggio, comprese le comunicazioni pervenute dalle Autorità di Vigilanza;
- hanno accesso diretto a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, per verificarne la rispondenza alle normative in materia di antiriciclaggio;

- assicurano nel continuo che l'organo con funzione di gestione sia adeguatamente informato circa lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- monitorano nel continuo il puntuale e corretto svolgimento delle attività esternalizzate, in relazione alle quali informano tempestivamente, in via autonoma e diretta, gli organi aziendali in presenza di violazioni degli obblighi sanciti dal contratto di esternalizzazione;
- collaborano alla stesura dei piani delle attività di controllo di pertinenza, riportati nelle relazioni annuali, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo e della banca o società.

Società del Gruppo che non hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione antiriciclaggio

I ruoli e le responsabilità della funzione antiriciclaggio delle società appartenenti al Gruppo, laddove non centralizzate, sono quelli descritti nel Regolamento in riferimento alla Capogruppo fatte salve le Disposizioni di Vigilanza di settore, le legislazioni locali nel caso di controllate estere e le specificità operative delle società.

La controllata estera Banca Aletti & C. (Suisse) S.A. ha istituito, nell'ambito della propria funzione di conformità normativa, una struttura di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il responsabile della conformità normativa, unitamente alla Direzione Generale, è responsabile dei flussi informativi destinati alle locali Autorità di Vigilanza. La Società svolge l'attività in coerenza con la normativa del proprio Paese e definisce con Antiriciclaggio di Capogruppo flussi informativi idonei alla valutazione del rischio per poterne garantire un'adeguata valorizzazione nell'esercizio annuale di autovalutazione.

La relazione tra Antiriciclaggio di Capogruppo, che ha il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo, e le corrispondenti funzioni presenti nelle società del Gruppo che non le hanno esternalizzate a favore della Capogruppo, si svolge secondo i principi definiti dal "Regolamento di Governance del Gruppo Banco BPM" (RE 303) in materia di dipendenza funzionale.

3.3 Funzioni aziendali

3.3.1 Antiriciclaggio

Antiriciclaggio di Capogruppo è la FAC responsabile del presidio, per la Capogruppo e le Società del Gruppo che hanno affidato il servizio in *outsourcing*, dei processi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo nel Gruppo.

Coerentemente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, a Antiriciclaggio è assicurata la necessaria indipendenza. Antiriciclaggio dispone di risorse economiche adeguate, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati ed ha accesso a tutti i dati aziendali nonché a qualsiasi informazione rilevante per assolvere in modo appropriato al proprio ruolo; il personale dev'essere adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e ne deve essere garantito l'aggiornamento professionale, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione nel continuo.

Il personale di Antiriciclaggio non è coinvolto in attività che le strutture stesse sono chiamate a controllare.

I criteri di remunerazione del responsabile e del personale appartenente alle strutture di Antiriciclaggio sono conformi alla normativa vigente in tema di politiche retributive e coerenti con le finalità della funzione svolta.

Alle strutture di Antiriciclaggio, che riportano al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, sono attribuite responsabilità di:

- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e identificare i fattori da considerare per valutare il rischio dei soggetti valutati;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali;
- identificare le norme applicabili e, con riferimento a queste, verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- definire i criteri e il contenuto del set informativo richiesto in fase di adeguata verifica in coerenza con l'evoluzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- rilasciare un parere preventivo per avviare o proseguire un rapporto nei casi in cui è richiesta (per legge) l'autorizzazione di un alto dirigente secondo quanto disposto nel Regolamento;
- condurre, in raccordo con il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- definire procedure di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (provenienti dal cd. primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di nuovi prodotti e servizi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi, come disciplinato dal Regolamento in materia di approvazione di nuovi prodotti e mercati e di distribuzione di prodotti (RE 338);
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere alla UIF le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio e, mensilmente, i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva;

- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale, curare la strutturazione di indicatori di efficacia dell'attività di formazione svolta e partecipare, mediante il coinvolgimento diretto delle proprie risorse, alle attività di docenza;
- predisporre i flussi informativi periodici diretti agli organi aziendali e all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, in coerenza con quanto definito dal Regolamento Sistema dei Controlli Interni Integrato (RE 313);
- contribuire alla predisposizione della Relazione Integrata sul Sistema dei Controlli Interni ed esprimere la propria valutazione, basandosi sui risultati delle verifiche svolte e sulla conoscenza degli ambiti di operatività aziendali, per quanto di competenza;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze significative riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- informare periodicamente gli organi aziendali circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione antiriciclaggio e la necessità di potenziarle;
- almeno una volta l'anno, predisporre e presentare agli organi aziendali la Relazione sull'attività svolta, che riporta le iniziative adottate, le disfunzioni accertate, le azioni correttive da intraprendere e l'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e il compendio delle normative e dei documenti di supporto resi disponibili a tutto il personale.

3.3.2 Funzione di revisione interna

In materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, la funzione di revisione interna di Capogruppo verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

Gli interventi ispettivi, sia a distanza che in loco, sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente

esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

La funzione di revisione interna svolge altresì interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni.

La funzione di revisione interna riporta, almeno annualmente, agli organi aziendali informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

3.3.3 Strutture di contatto o di supporto all'operatività con la clientela e con le controparti

Tutte le strutture di contatto o di supporto all'operatività con la clientela e con le controparti rappresentano il presidio di controllo di primo livello sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, nell'ambito della propria attività di competenza, hanno il compito di:

- svolgere le attività di adeguata verifica / piena conoscenza in sede di instaurazione del rapporto con i clienti / attivazione di relazioni con controparti o di esecuzione di operazioni occasionali;
- mantenere un adeguato livello di monitoraggio sull'operatività, tale da consentire la tempestiva individuazione di qualsiasi operazione potenzialmente sospetta.

I controlli svolti nell'ambito dell'attività di cui sopra sono oggetto di specifica e puntuale disciplina nell'ambito delle procedure aziendali.